

Sentenza n. 112/2004 (Titolarità dei poteri sostitutivi in ambito regionale)

Con la sentenza n. 112 la Corte, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso), ritorna sul tema dei poteri sostitutivi in ambito regionale escludendone la titolarità in capo al difensore civico regionale. Per la norma censurata, infatti, decorso inutilmente il termine per provvedere assegnato dal difensore civico regionale ai comuni che ritardino od omettano di compiere gli atti obbligatori previsti dalla legge, il difensore, sentito il comune inadempiente, nomina un commissario *ad acta* che provvede in via sostitutiva.

La Consulta, richiamati i principi ed i limiti precisati dalla precedente giurisprudenza in tema di potere sostitutivo regionale, riconosce che la norma in esame *“delinea una disciplina del potere sostitutivo regionale nel settore del risparmio energetico e del contenimento dell'inquinamento luminoso, la quale appare, in linea di massima, rispettosa, sotto il profilo procedimentale, dei predetti principi giurisprudenziali, mentre, sotto il profilo soggettivo, in riferimento alla titolarità del potere incentrata sul difensore civico regionale e su un commissario ad acta di sua nomina, non appare conforme ai criteri prospettati”* (punto 3 del Considerato in diritto). Condizione per il legittimo esercizio dei poteri sostitutivi in ambito regionale è che gli stessi siano *“in ogni caso da ascrivere, per lo spostamento eccezionale di competenze che determinano e per l'incidenza diretta su enti politicamente rappresentativi, ad organi di governo della Regione e non già ad apparati amministrativi (...) dal momento che le scelte relative ai criteri ed ai modi degli interventi sostitutivi a salvaguardia di interessi di livello superiore a quelli delle autonomie locali presentano un grado di politicità tale che la loro valutazione complessiva ragionevolmente non può che spettare agli organi regionali di vertice, cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale, delle quali assumono la responsabilità”*. Per la Corte non rientra in questa categoria la figura del difensore civico regionale, essendo titolare di sole funzioni di tutela della legalità e della regolarità amministrativa assimilabili a quelle di controllo già di competenza, prima dell'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione, dei comitati regionali di controllo. Proprio perché non è un organo di governo regionale, ad esso non può legittimamente attribuirsi *“la responsabilità di misure sostitutive che incidono in modo diretto e gravoso sull'autonomia costituzionalmente garantita dei Comuni”*.

Dott.ssa Paola Garro